

N° 22954

20 Settembre 1921

Signor P r e f e t t o

di

RISERVATISSIMA

Per affrettare il necessario ristabilimento dell'ordine pubblico e al fine così di reprimere ogni tentativo per sovvertire con la violenza l'ordine sociale come di impedire che le fazioni si sostituiscano allo Stato nella azione punitiva, il Ministro dell'Interne determina che siano in cotesta provincia adottate le seguenti direttive nei servizi di polizia:

- 1° Esercitare la maggiore sorveglianza sul movimento comunista e sull'organizzazione degli ARDITI DEL POPOLO, reprimendo ogni tentativo di violenze che possa essere ragione di altri opposti tentativi egualmente violenti;
- 2° In conformità alla costituzione geografica di codesta provincia e alla distribuzione dei nuclei organizzati da cui partono, con più frequenza, le squadre che si presumono destinate a turbare l'ordine pubblico, si dovranno stabilire nei punti di passaggio obbligato degli sbarramenti guardati da posti di Carabinieri a portata di qualche ufficio telefonico per le necessarie segnalazioni.

Ove le incursioni si manifestassero di solito fra provincia e provincia, o la zona da isolare fosse a cavaliere di più provincie, i relativi Prefetti prenderanno immediatamente gli accordi per attuare gli sbarramenti e la costituzione dei posti di guardia.

- 3° Per impedire che le fazioni in contrasto spostino rapidamente le loro squadre, occorre una vigilanza sui treni e una disciplina degli autoveicoli.

A tale fine, a mezzo di squadre di Agenti Investigativi, appoggiate, eventualmente da Carabinieri o Regie Guardie in divisa, verrà attivato uno speciale servizio di vigilanza sui treni della rete ferroviaria compresa in cotesta Provincia. Al medesimo fine la circolazione degli autoveicoli sarà regolata come appresso:

- a) Divieto assoluto di adibire per il trasporto delle persone camions a ta-

le servizio non destinati. I camions non devono essere usati se non per il trasporto delle merci, col personale strettamente necessario a condurre il veicolo ed a scaricare e caricare le merci corrispondenti.

b) Limitazione ai congni della Provincia del raggio di attività delle autovetture di piazza. Per oltrepassare tale raggio occorrerà, di volta in volta, uno speciale permesso dell'Autorità di P.S.

c) Obbligo di permesso speciale dell'Autorità di P.S. per la concessione di autovetture private a comitive di gitanti.

4° Per prevenire scontri fra le fazioni locali e per impedire i loro spostamenti, occorre che l'Autorità Politica sia tempestivamente informata. Si verifica spesso che spedizionisi preparino senza che l'Autorità ne sia preavvertita, o che, durante gli scontri, l'una e l'altra parte chieggano telefonicamente rinforzi, senza che la forza pubblica abbia pronte segnalazioni.

Occorre, quindi, disporre, di accordo con la Direzione locale delle Poste e Telegrafi, opportune segnalazioni e intercettazioni dei telegrammi e dei fonogrammi diretti alle persone più indiziate. Occorre, altresì, rafforzare il servizio di informazioni giovandosi di elementi locali. Occorre, infine, che ciascuna Autorità di Pubblica Sicurezza o Comando locale dei Carabinieri segnali immediatamente e con precedenza assoluta sopra ogni altra comunicazione, ciò che eventualmente avvenga di grave nella località che gli è affidata.

Qualora l'Arma dei Carabinieri omettesse, in caso di conflitti, questa prescritta segnalazione o si constatasse la sua assenza, o la sua scarsa energia nel reprimere, il Prefetto segnalerà il nome dell'Ufficiale o del Sottufficiale in doppio telegramma - al Comando della Legione e al Ministero dell'Interno - .

5° Quando al Prefetto venga di urgenza segnalato lo svolgersi di gravi fatti, esso deve aver modo di inviare immediatamente con mezzi rapidi nella località indicata un congruo contingente di forza pubblica.

Qualora trattisi di vaste manifestazioni con grave pericolo per l'ordine pubblico, e quando ragioni di tempo e di distanza lo consentano, il

Prefetto potrà telegraficamente richiedere a quello di Bologna l'intervento del reparto mobile di polizia composto di 200 uomini (Regie Guardie e Carabinieri) che con il sussidio di mezzi rapidi di trasporto è destinato ad agire nella Provincia di Bologna e anche, ove occorra, nelle provincie prossime, ai cui Prefetti è diretta la presente circolare.

6° In codesta Provincia, il Prefetto, valendosi dei poteri discrezionali che gli derivano dalla legge, subordinerà la concessione delle licenze di porto d'armi alle seguenti condizioni:

- a) Nessuna licenza sarà concessa ai minori degli anni 21, anche se emancipati. Il Prefetto non si avvarrà, fino a nuova disposizione, della facoltà di cui all'ultimo comma dell'art. 17 della legge di P.S.
- b) Nessuna licenza di porto di fucile sarà concessa se non per fucile esclusivamente da caccia, limitata al periodo di tempo di apertura della caccia, ed a persona che dia completo affidamento di non abusare dell'arma.
- c) La concessione dei permessi di porto di rivoltella sarà limitata a chi ne dimostri la inderogabile necessità e dia assoluta garanzia di non abusare dell'arma.

Ove per il coordinamento dei servizi appaia necessario prendere preventivi accordi, potranno i Prefetti delle Provincie, cui la presente è diretta, essere convocati nella sede che sarà caso per caso indicata da questo Ministero.

Si prega di assicurare che le disposizioni della presente circolare siano attuate entro il 30 Settembre.

IL MINISTRO

*di* Bonomi

Ufficio Cifra

Fascisti a cavallo

Li 28-10-921

A TUTTI I PREFETTI DEL REGNO  
COMMISSARI GENERALI CIVILI  
TRIESTE TRENTO E ZARA

CIBRATO

N.26462- È a conoscenza di questo Ministero che in molte provincie i fascisti organizzano corpi a cavallo - In occasione di prossime cerimonie si è anche chiesto alle Prefetture il permesso di far sfilare nei cortei fascisti plotoni a cavallo. Giova a tale proposito ricordare che il cavaliere anche se non munito di armi ha la sua specifica arma nel cavallo che lanciato contro la folla ha ufficio di intimidire prima calpestare poi.- Per questo dispongo che i corpi a cavallo siano considerati corpi armati e il loro sfilamento come passeggiate militari con armi a sensi dell'art. II della legge di P.S. e IO del relativo regolamento- Prego darmi assicurazione.

Bonomi

Per notizia alla Direzione Gen. della P.S.

C I F R A T O (PO)

PREFETTI DI

BOLOGNA, RAVENNA, FORLI', FERRARA, ROVIGO, MODENA, REGGIO EMILIA, PARMA,  
 PIACENZA, CREMONA, MANTOVA.

N.28383= La necessità assoluta ed urgente di ristabilire d'evolmente ordine pubblico Paese, così dolorosamente travagliato fazioni in contesa, in molte sue provincie, tra le più ricche di risorse e materiali e di sane energie, e di ripristinare, così, quell'ambiente di tranquillità e di pace, che è condizione indispensabile al risorgimento economico Nazione, mi hanno indotto emanare, di concerto Ministro Guerra, speciale decreto, che avrà data venti corrente ed avrà effetto dopo cinque giorni.=  
 Con tale provvedimento la Direzione servizi pubblica sicurezza per tutela ordine pubblico provincie Bologna, Ravenna, Forli', Ferrara, Rovigo, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Mantova, viene affidata Prefetto Bologna, il quale in tutta la zona predetta assume poteri conferiti Prefetti dal comma sesto dell'art. 3 Legge Comunale Provinciale, dalle leggi, regolamenti p.s., regolamento per impiego truppe servizio p.s., e dispone quindi direttamente delle forze armate e di quelle di polizia, nonché dei mezzi rapidi di trasporto, occorrenti tutela ordine pubblico zona stessa.=

Nel dare di ciò comunicazione, sono certo che SS.LL. sapranno valutare provvedimento nella sua esatta portata e precise finalità che si propone, considerando che esso, lungi dal suonare menomazione qualsiasi dell'importanza del delicato loro compito come autorità politiche, e di

Quella fiducia che ho sempre riposto nella opera loro, è stato  
determinato da imprescindibili esigenze di carattere prevalentemen-  
te tecnico, in relazione situazione di fatto, che aspre lotte fra  
partiti sono venute creando, e cioè dalla necessità di dare,  
all'impiego delle varie forze e mezzi di polizia, indirizzo uni-  
forme, razionale, preciso, coordinato al fine unico da raggiungere:  
quello di un pronto ristabilimento della pubblica tranquillità.  
Faccio quindi particolare appello Loro alto senso patriottismo,  
esprimendo sicura fiducia che vorranno efficacemente collaborare  
pronta attuazione fini cui tende nuovo provvedimento, con la loro  
sagace esperienza e con quella illuminata attività sempre spiegata  
esercizio loro difficili funzioni. =

IL MINISTRO BONOMI

COMUNICATA ALLA DIREZIONE GENERALE DELLA P.S. PER INTELLIGENZA

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

di concerto col Ministro Segretario di Stato per la Guerra

Ritenuta la necessità di unificare i servizi di Pubblica Sicurezza nelle province sotto elencate, allo scopo di raggiungere, con l'unità di indirizzo e direzione, una più omogenea, pronta ed efficace azione nella tutela dell'ordine pubblico;

Visto l'Art. 3, ultimo comma, del T.U. della legge Comunale e Provinciale, approvato con R.D. 4 febbraio 1915, N° 148;

Visto il regolamento sul servizio territoriale approvato con R.D. 2 luglio 1905.

D E C R E T A

Art. 1°- La direzione dei servizi di Pubblica Sicurezza per la tutela dell'ordine pubblico nelle province di Bologna, Ravenna, Forlì, Ferrara, Rovigo, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Mantova, è affidata, fino a nuove disposizioni, al Prefetto di Bologna.

Art. 2°- Il Prefetto di Bologna avrà, in tutta la zona, i poteri conferiti ai Prefetti del comma 6° dell'Art. 3 della Legge Comunale e Provinciale, dalle leggi e dai regolamenti di P.S., dal regolamento per l'impiego della truppa in servizio di pubblica sicurezza (appendice al regolamento sul servizio territoriale).

E' quindi fatto obbligo ai Comandi territoriali dei Reali Carabinieri e delle Guardie Regie aventi giurisdizione nella zona suindicata, di prestare osservanza alle istruzioni che saranno impartite dal Prefetto di Bologna, e di corrispondere alle sue richieste nei limiti della dipendente forza avente normalmente sede nella zona medesima.

E' egualmente fatto obbligo, con gli stessi limiti, alle autorità militari, aventi giurisdizione nella zona stessa, di corrispondere alle richieste di truppa, per l'impiego in servizio d'ordine pubblico, che loro venissero rivolte dal Prefetto di Bologna.

Per eventuali ulteriori rinforzi, il Prefetto di Bologna rivolgerà le richieste al Ministero dell'Interno.

Art. 3° - Le autorità aventi giurisdizione nella zona indicata nell'Articolo 1°, dovranno fornire gli automezzi che sono a loro disposizione, su richiesta del Prefetto di Bologna.

Le spese relative all'impiego di tali automezzi, saranno rimborsate al Ministero della Guerra dal Ministero dell'Interno.

Art. 4° - I Commissari Compartimentali di P.S., presso le Ferrovie dello Stato, aventi giurisdizione nella ripetuta zona, dovranno seguire le istruzioni che, per quanto si attiene al servizio di ordine pubblico, venissero impartite dal Prefetto di Bologna.

Art. 5° - Al Prefetto di Bologna, nel periodo in cui rimarrà in vigore il presente decreto, sarà corrisposta l'indennità di missione competente al suo grado.

Art. 6° - Il presente decreto entrerà in vigore nel quinto giorno dalla sua data.

Roma, addì 20 novembre 1921.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER L'INTERNO  
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

*A. Bonomi*

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO  
PER LA GUERRA.

*A. Garavotto*

Bologna  
Modena  
Mantova  
Pavimento  
Ferrara  
Parma  
Forlì -

-  
Parma  
Reggio E.  
Piacenza  
Lunigiana

-  
Firenze  
Lucca  
Pisa  
Siena  
Grosseto  
Massa  
Arezzo  
Livorno

Venezia  
Verona  
Padova  
Trento  
Vicenza

- Alessandria

- Pavia

- Perugia

